

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

**Repertorio n.548**

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA**

**FORNITURA IN MODALITÀ CLOUD-SAAS DI UNA SUITE  
APPLICATIVA INTEGRATA E DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE  
DOCUMENTALE A NORMA A FAVORE DEL COMUNE DI RHO.  
COMPRESIVA DELLE ATTIVITÀ DI CONVERSIONE, AVVIAMENTO,  
MANUTENZIONE NORMATIVA/EVOLUTIVA E ASSISTENZA. AVVISO  
PUBBLICO 'INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE  
PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.**

**CUP: C41C22000320006 CIG:99173231D7**

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventire, addì ventisette del mese di  
ottobre (27/10/2023), sono comparsi i signori:  
**MARCOCCIA Emanuela**, per il Comune di Rho - CF.  
00893240150, nella sua qualità di Direttore Area 1  
Affari Generali, Personale e Organizzazione,  
domiciliata per la funzione rivestita presso la casa  
comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto  
e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione  
Comunale che rappresenta in forza del decreto del

Sindaco n. 41 del 20/12/2021, nel seguito denominata "Stazione Appaltante"

**TRAPATTONI Renato**, nella esclusiva qualità di rappresentante legale dell'impresa PA DIGITALE SPA, con sede Pieve Fissiraga (Lo) - Via L. Da Vinci n. 13 - C.F./P.Iva 06628860964 - nominato con atto in data 11/05/2023, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-531102769 del 5/10/2023 come in atti, nel seguito denominato "Appaltatore".

Detti componenti premettono che:

- con determinazione di Area 1 - Ufficio Sistema Informativo per l'Innovazione e la Transizione Digitale n. 668 del 23/06/2023 si approvano gli atti di appalto predisposti e si dava mandato alla C.U.C. (Centrale Unica Committenza) di Rho a procedere all'indizione della gara per l'aggiudicazione della fornitura in modalità Cloud-Saas di una suite applicativa integrata e del sistema di conservazione documentale a norma a favore del Comune di Rho, comprensiva delle attività di conversione, avviamento, manutenzione normativa/evolutiva e assistenza;

- con determinazione di Area 4 Ufficio Centrale Unica Committenza n. 709 del 26/06/2023, è stata indetta la procedura di gara per mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte presentate;

- con determinazione di Area 4 Ufficio Centrale Unica Committenza n. 1001 del 14/09/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per il servizio in parola a favore dell'Impresa PA DIGITALE SPA con sede in PIEVE FISSIRAGA (LO) - Via L. Da Vinci n. 13, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 75,18 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 20,00 e quindi per complessivi punti 95,18 corrispondenti ai seguenti ribassi offerti:

- ✓ CANONE DI MANUTENZIONE (48 MESI) 30% (trenta per cento)
- ✓ AVVIAMENTO CONSERVAZIONE E FORMAZIONE 25% (venticinque per cento)

- ✓ GIORNATA DI INTEVENTO ON-SITE 25% (venticinque per cento);
- con determinazione di Area 1 n. 1203 del 20/10/2023, è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto;
  - è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE);
  - la verifica antimafia è assolta mediante l'"informativa liberatoria provvisoria" conseguente alla consultazione della BDNA, PR\_LOUTG\_Ingresso\_0044684\_20231019, per cui si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 3 del D.L. n. 76 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge con mod. 11 settembre 2020, n. 120; qualora vengano accertate le cause interdittive di cui al decreto legislativo n. 159/2011, l'Ente recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di avere oltre 50 dipendenti e pertanto di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

- l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva per l'importo di euro 52.321,71 mediante polizza fideiussoria numero 2034518 del 18/10/2023 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Agenzia di GALGANO S.P.A. - Milano, l'Appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 essendo in possesso della relativa certificazione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1. Norme regolatrici.**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il capitolato speciale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti

e documenti del punto precedente:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**3.** In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l'Appaltatore dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto; tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali (ICT nella P.A. - sicurezza e qualità informatica - accessibilità - applicazione del CAD), anche se non espressamente richiamate in questo Contratto, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei

lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.

**4.** Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**5.** In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

**Art. 2. Oggetto e modalità di finanziamento.**

**1.** L'appalto ha per oggetto l'avviamento e la gestione, per i moduli indicati nel paragrafo 8 "Moduli operativi" del Capitolato Speciale d'Appalto, di una

suite applicativa in modalità SaaS:

- completamente integrata ed interoperativa;
- in linea con il percorso di trasformazione digitale;
- comprensiva di: servizi di migrazione dei dati; formazione del personale per aree di competenza; assistenza e manutenzione.

**2.** La piattaforma software che verrà proposta dovrà essere pienamente rispondente ai requisiti normativi vigenti e dovrà operare secondo le disposizioni di legge più recenti e le successive modifiche senza alcuna deroga e per tutti i moduli gestionali.

**3.** L'Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato speciale.

**4.** L'appalto è finanziato con risorse PNRR, Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni (aprile 2022)' - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, e con risorse proprie di bilancio.

**5.** L'appalto non è finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/24.

### **Art. 3. Durata del Contratto.**

**1.** La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 (sessanta) mesi complessivi suddivisi nelle seguenti fasi:

- la "**fase di avviamento (deploy)**", che comprende installazione, configurazione, avviamento, formazione e abilitazione della suite applicativa in modalità SaaS (incluso il sistema di conservazione documentale a norma), è pari a 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del progetto, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti;

- la "**fase a regime**", che comprende erogazione in modalità cloud-saas della suite applicativa integrata - compresa assistenza e manutenzione - e erogazione del sistema di conservazione documentale a norma, ha durata pari a 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data riportata nel verbale positivo del collaudo/verifica di conformità di cui al punto 9.1.5 del Capitolato speciale, effettuato al termine della fase di avviamento (deploy). Il verbale di collaudo è firmato dalle parti.

**2.** La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di servizio e al medesimo canone annuale dell'ultimo anno,

per una durata pari a 48 (quarantotto) mesi.

**3.** La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante PEC almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto originario e l'Affidatario si impegna a riscontrare la richiesta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa. Il rinnovo si intende perfezionato col ricevimento dell'accettazione da parte dell'Affidatario e il nuovo contratto inizierà a decorrere successivamente alla scadenza del precedente.

**4.** Qualora entro il termine di scadenza del contratto (contratto iniziale, se non attivato il rinnovo, o rinnovo) non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei). L'Affidatario è tenuto a garantire la proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli) per il Committente.

**5.** In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

**6.** In nessun caso potranno essere superati i tempi

di realizzazione del Progetto previsti dall'Avviso PNRR di cui vengono utilizzati i fondi, ovvero 540 giorni consecutivi dalla contrattualizzazione del fornitore per la migrazione al cloud dei servizi applicativi indicati nel Capitolato nell'elenco di cui al paragrafo 9.1.1 del Capitolato.

7. In caso contrario non sarà effettuato il pagamento del saldo della fornitura e l'Ente si riserva l'eventuale recupero nei confronti dell'aggiudicataria dei contributi non ricevuti dal Ministero.

#### **Art. 4. Importo contrattuale.**

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, in **EURO 282.250,00** (euro duecentottantadueemiladuecentocinquanta/00), IVA esclusa così suddiviso:

a) EURO 86.250,00 (IVA esclusa) per esecuzione fase di avviamento (deploy);

b) EURO 196.000,00 (IVA esclusa) relativo a fase di regime, canone per 48 mesi.

2. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a euro **zero**.

3. Il costo per la giornata di intervento on-site è fissato a seguito del ribasso offerto in sede di gara in

**EURO 450,00, IVA esclusa.**

**4.** Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

**5.** L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

**6.** Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

**Art. 5. Anticipazione.**

**1.** Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

**2.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

**3.** La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**4.** L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

**5.** Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

**6.** Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**Art. 6. Corrispettivi.**

**1.** Il corrispettivo dovuto per le attività di avviamento c.d. deploy e per i canoni a regime è pari a quanto dichiarato dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta economica.

**2.** I corrispettivi saranno dovuti solo a seguito di

collaudo positivo/asseverazione PNRR, come meglio precisato successivamente.

**3.** Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale.

**4.** Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

**Art. 7. Clausola di revisione prezzi.**

**1.** Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) DL 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 è prevista la revisione del prezzo sulla base della seguente disciplina.

**2.** Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di beni/servizi che determinano variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto, esso trasmette al RUP apposita richiesta di revisione prezzi.

**3.** Alla richiesta di revisione prezzi dovrà essere allegata la documentazione probatoria idonea a comprovare l'aumento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi non costituisce comunque

giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

**4.** Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

**5.** L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

**6.** Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

**7.** In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

**8.** Le variazioni di prezzo sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

**9.** La revisione dei prezzi potrà essere richiesta

soltanto a partire dal terzo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 24 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

**Art.8. Fatturazione e pagamenti.**

1. Il pagamento dell'importo dovuto per la fase di deploy avverrà secondo le seguenti modalità che tengono conto dei moduli forniti e della loro presenza all'interno della candidatura PNRR.

I seguenti 13 (tredici) moduli non rientrano nella candidatura PNRR:

<b>Denominazione</b>	<b>Paragrafo</b>
- gestione messi comunali	8.2.1.3
- gestione amministrazione trasparente	8.2.1.4
- servizi cimiteriali	8.2.1.13
- contabilità economica analitica	8.2.2.2
- patrimonio e inventario	8.2.2.3
- gestione mutui	8.2.2.4
- economato	8.2.2.5
- bilancio consolidato	8.2.2.7
- tributi generali	8.2.3.1
- ici/imu	8.2.3.2
- tari	8.2.3.3
- servizi a domanda individuale	8.2.5.1
- bandi di finanziamento e gestione graduatorie	8.2.5.2

I restanti 14 (quattordici) moduli, di seguito elencati, rientrano nella candidatura PNRR:

<b>Denominazione servizio PNRR</b>	<b>Paragrafo</b>
- demografici - anagrafe	8.2.1.8
- demografici - stato civile	8.2.1.10
- demografici - leva militare	8.2.1.11
- demografici - giudici popolari	8.2.1.12
- demografici - elettorale	8.2.1.9
- protocollo	8.2.1.1
- albo pretorio	8.2.1.6
- gestione economica	8.2.2.1
	8.2.4.4
- gestione personale	8.2.4.1
	8.2.4.2
	8.2.4.3
- organi istituzionali	8.2.1.2
- contratti	8.2.1.5

Infine, i seguenti 2 (due) moduli sono previsti a titolo di fornitura della relativa licenza d'uso ma saranno avviati successivamente a necessità:

<b>Denominazione</b>	<b>Paragrafo</b>
- controllo di gestione	8.2.2.6
- cartella sociale	8.2.5.3

**2.** A seguito del collaudo con esito positivo delle procedure potrà essere emessa fattura per le seguenti

percentuali dell'importo offerto relativo all'acquisizione/migrazione/avviamento del sistema (Deploy, primo anno), tenendo conto di quanto previsto all'art. 5 in tema di anticipazione:

- 25% alla consegna (collaudo positivo) dei primi 6 moduli non candidati PNRR;
- 20% alla consegna (collaudo positivo) degli ulteriori 7 moduli non candidati PNRR;
- 55% dopo l'esito positivo della fase di asseverazione legata all'investimento 1.2 CLOUD.

**3.** L'avvio dei singoli moduli dovrà rispettare il cronoprogramma avallato dall'Amministrazione.

**4.** I collaudi saranno certificati in contraddittorio tra il responsabile di progetto dell'Aggiudicataria e il RUP, come meglio dettagliato nel paragrafo "Installazione, configurazione e collaudo".

**5.** Il pagamento della fase a regime avverrà su base semestrale posticipata a partire dall'esito positivo del collaudo della soluzione.

**6.** Le fatture dovranno riportare le seguenti specificazioni:

- il CUP del progetto: C41C22000320006;
- il numero di CIG: 99173231D7;
- modalità di pagamento (IBAN): 60 giorni data ricevimento fattura;

- la precisazione e il logo "finanziato dalla Next UE generation".

7. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.

8. Ogni pagamento è subordinato:

**A)** all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L 210/2002, convertito dalla L. 266/2002 e ss.mm. e ii. (DURC);

**B)** all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

**C)** ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.9. Sospensione dei pagamenti.**

1. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in

regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

3. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

**Art. 10. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara ed a regola d'arte.

2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

3. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi.

4. L'Amministrazione, per le prestazioni in ordine

alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

**5.** Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

**6.** L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'Amministrazione potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

**7.** L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non

comporterà alcun onere per la stessa.

**8.** Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

**9.** L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

**10.** In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 11. Subappalto.**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

#### **Art. 12. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.**

**1.** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente affidamento, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o comunque necessari all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

**2.** L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

**3.** L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli

ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- a effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel capitolato;

- a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);

- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto;

- a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica;

- a rispettare ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Contratto e dal Capitolato.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, a sua volta, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, a cui si rinvia.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

**Art. 13. Obblighi in materia di personale impiegato dall'Appaltatore.**

**1.** E' fatto d'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e ad assicurare una quota pari al 30% all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

**2.** L'Appaltatore inoltre è obbligato nei confronti del proprio personale ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

**3.** L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad

applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 14. Codice di comportamento.**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).

**2.** L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**3.** La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**4.** La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 15. Rispetto dei vincoli imposti dal PNRR in materia di impatti ambientali (DNSH).**

**1.** Secondo quanto previsto Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021), tutte le misure previste nell'ambito del PNRR devono soddisfare

il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH).

**2.** Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ovvero:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto

o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

**3.** La valutazione del principio DNSH si dovrà sviluppare in due fasi distinte:

**A)** una valutazione ex ante (in fase di progettazione)

**B)** una valutazione ex post (in fase di collaudo).

**4.** Pertanto, come previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli adempimenti previsti nella scheda: "Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud - Regime 1" e "Scheda 8 - Data Center - Regime 1" cui si rimanda integralmente per gli adempimenti da garantire "ex ante" ed "ex post".

**5.** L'Appaltatore quindi dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (DNSH), a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12.02.2021, i principi del tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed ulteriori condizionalità specifiche della Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" del PNRR;
- provvedere alla trasmissione all'Amministrazione comunale di tutta la documentazione (ante e post) a comprova del raggiungimento dei milestone e target afferenti alla misura sopracitata, nonché al rispetto del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del servizio, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione, di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al progetto, e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Capitolato;

- contribuire a garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Dipartimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, EURATOM, 2018/1046);

- assicurare all'amministrazione la raccolta dei documenti per facilitare le verifiche del Dipartimento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il rimborso da parte del Dipartimento.

**Art. 16. Proprietà dei prodotti.**

1. L'Appaltatore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio

richiesto.

2. Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore per conto della Stazione Appaltante nell'esecuzione contrattuale, non potranno essere, in alcun modo, comunicati o diffusi a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltatore.

**Art. 17. Brevetti industriali e diritti d'autore.**

1. Quanto fornito deve essere nella piena disponibilità dell'Appaltatore, che si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione Appaltante è tenuta ad informare prontamente

per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

**3.** Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al periodo precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

**Art. 18. Principio di accessibilità.**

L' Appaltatore dovrà garantire che, nelle forme e nei limiti consentite dalla conoscenze tecnologiche, le soluzioni software adottate rispondono ai requisiti di accessibilità dei sistemi informatici di cui alla L.4/2004, al DPR 75/2005 ed al DM dell'8 luglio 2005.

**Art. 19. Garanzia definitiva.**

**1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva indicata nelle premesse.

**2.** La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche

dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

**3.** La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**4.** La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

**5.** L'ammontare residuo pari al venti per cento

dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 20. Responsabilità per infortuni e danni.**

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.

2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse alla Stazione Appaltante, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell'Appaltatore senza riserve e/o eccezioni.

3. Pertanto, la Stazione Appaltante, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito

all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.

**4.** È obbligo dell'Appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell'ente per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di EURO 1.000.000,00 (un milione/00) per danni a persona e EURO 1.000.000,00 (un milione/00) per danni a cose.

**5.** La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

**6.** La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso la Stazione Appaltante nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.

**7.** La Stazione Appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

8. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

9. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Art. 21. Cessazione servizio e attività di fine contratto (EXIT MANAGEMENT).**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo nella fase finale del rapporto contrattuale, per il rilascio del servizio, per il passaggio delle consegne al subentrante e per il

trasferimento al relativo personale di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida transizione nella erogazione e la continuità operativa per l'utenza dei servizi per la Stazione Appaltante.

**2.** Prima della scadenza del contratto l'Appaltatore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi al nuovo Aggiudicatario per un periodo pari agli ultimi sei mesi di contratto fornendo un piano di subentro che deve essere accettato dal RUP. In caso di non accettazione il piano deve essere adeguato alle indicazioni del RUP entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al relativo paragrafo.

**3.** In ogni caso le attività pianificate devono terminare entro il termine contrattuale. In caso di ritardi si applicano le penali di cui al relativo paragrafo.

**4.** La fase di Exit management oltre a quanto detto, contempla i seguenti aspetti:

- erogazione del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
- gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
- due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire all'Aggiudicatario che

subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;

- eventuali contratti e licenze sottoscritti con terze parti;

- trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing;

- trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;

- consegna dei dump delle banche dati in formato accessibile e di tutta la documentazione necessaria alla completa comprensione degli stessi (tempi e modalità di consegna dovranno essere concordati con la Stazione Appaltante).

**5.** La fase finale del periodo contrattuale sarà finalizzata, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio consolidati, dall'altra, a mettere in grado il personale tecnico indicato dall'ente ad un efficace subentro nei servizi in questione. Per tale ragione, l'Appaltatore si deve impegnare nei confronti del subentrante ad un completo passaggio delle consegne ed alla fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.

6. Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti organizzando le attività nelle seguenti fasi:

- fase di programmazione del passaggio di consegne:

a) predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ...);

b) riunione preparatoria con il personale tecnico dell'ente;

- pianificazione incontri di passaggio delle consegne:

c) fase di affiancamento;

d) consegna dei dump secondo le specifiche da Capitolato (requisiti tecnologici) e della documentazione per il passaggio di consegne; effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;

e) training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

7. L'Appaltatore si impegna, senza costi aggiuntivi per l'Ente, a prorogare il mantenimento dei servizi attivi (anche parziali) ovvero l'accesso alla procedura successivamente, al fine di non provocare una interruzione dei servizi stessi e per un massimo di 6 mesi oltre la scadenza naturale del contratto.

8. I ritardi o le inadempienze relative a tale fase sono da considerare per l'applicazione di penali di cui al relativo paragrafo.

**Art. 22. Controllo, contestazioni e penali.**

1. Alla Stazione Appaltante sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ed in particolare relativamente all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato, al rispetto di quanto disposto dal Capitolato e dall'Offerta tecnica e al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

2. È facoltà della Stazione Appaltante effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, a mezzo di personale dell'Amministrazione comunale e/o dalla stessa incaricata, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le disposizioni di legge per la specifica attività in appalto.

3. L'Appaltatore si obbliga, mediante la sua organizzazione complessiva e le figure indicate nel Piano delle attività e preposte all'erogazione dei servizi richiesti, a mantenere gli standard di servizio

previsti dal Capitolato e proposti con l'Offerta tecnica per tutta la durata del servizio e a rispettare integralmente quanto indicato nel Capitolato e quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR Avviso 1.2 Investimento al Cloud.

**4.** Semestralmente, salvo diversa pianificazione, verrà effettuata tra le parti del presente contratto una puntuale verifica della qualità e quantità dei servizi erogati evidenziando eventuali difetti e definendo le azioni correttive necessarie. Allo scopo l'Appaltatore dovrà presentare dettagliata relazione. In particolare, verrà verificata la tempestività e la puntualità degli interventi richiesti e verranno eventualmente applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**5.** Nel caso emergano imperfezioni e/o difformità dei servizi oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, la Stazione Appaltante ha il diritto di respingere, e l'Appaltatore l'obbligo di ripetere, i servizi che all'atto dell'esecuzione risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nelle norme tecniche o, per altre ragioni, inaccettabili. L'Appaltatore, in tale ipotesi, dovrà

provvedere ad una nuova erogazione dei servizi, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazione, corrispondenti alla qualità stabilita.

6. In caso di mancata o ritardata erogazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, a spese dell'Appaltatore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei servizi così acquistati.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'Appaltatore inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC.

8. Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal RUP o dal suo delegato. L'Appaltatore, con apposita comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La Stazione Appaltante, esaminate le controdeduzioni può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.

9. Se entro il suddetto termine non saranno pervenute al RUP motivate e comprovate giustificazioni, all'Appaltatore verranno applicate le penali indicate al punto 11.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**10.** È applicata una penale pari a Euro 5.000,00 in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione previsto dall'art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

**11.** Qualora il RUP accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante procede a norma dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

**12.** Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemici o di configurazione.

**13.** Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

**14.** In caso di recidiva la Stazione Appaltante può applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

**15.** Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20% dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere

il contratto in danno dell'Appaltatore.

**16.** L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

**17.** In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.

**18.** L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.

**19.** È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di

indennizzi.

**Art. 23. Rivalsa legata alla candidatura PNRR.**

Qualora dagli inadempimenti, mancata osservanza delle prescrizioni dell'Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni (aprile 2022)' e relativi allegati, mancato rispetto dei tempi di realizzazione di cui al predetto Avviso Pubblico, sospensione o rallentamento unilaterale dell'esecuzione delle attività imputabili all'Appaltatore derivi la revoca del finanziamento PNRR, non sarà effettuato il pagamento del saldo e l'Ente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Appaltatore medesimo per il recupero dei contributi non ricevuti dal Ministero.

**Art. 24. Risoluzione del contratto.**

1. Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, anche in deroga all'art. 1455, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di cessione, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento dell'azienda aggiudicataria;

- cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto d'appalto;
- cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e subappalto non autorizzato o non conforme alle norme di legge e a quanto previsto nel Contratto;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti dichiarati per l'affidamento;
- applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte nel corso di un anno;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal Capitolato, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dall'Ente committente;
- qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 20% del valore stimato del contratto;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Appaltatore;

- qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui al Capitolato;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
- mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta tecnica nei tempi previsti;
- gravi danni prodotti alle attrezzature e ai software di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio;
- in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
- in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa antimafia;

- inosservanza e/o violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e condotta previsti dal presente contratto, poste in essere dall'Appaltatore, dal Subappaltatore, dal personale o da collaboratori a qualsiasi titolo degli stessi, impegnati nell'appalto, anche con riferimento alle previsioni del D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
- mancata osservanza del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara;
- ogni altra inadempienza dell'Appaltatore non contemplata nel presente Contratto che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

**3.** Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà della Stazione Appaltante affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

**4.** All'Appaltatore inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto nel contratto risolto, da prelevare dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente.

6. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 25. Recesso.**

1. La Stazione Appaltante (ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito in L. n.135/2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

2. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con PEC) all'Appaltatore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

3. In tal caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'ente, previa applicazione della exit management di cui all'art. 21 del presente contratto.

**Art. 26. Variazioni e modifiche del contratto.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio di quanto eseguito in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106,

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

**2.** Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

**A.** non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del RUP;

**B.** qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al RUP prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione;

**C.** non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'attività oggetto di tali richieste.

**3.** Non sono considerate varianti, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le modifiche che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e disposte dal RUP.

**4.** Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti le modifiche disposte dal

RUP se reputate necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità del servizio nel limite del 10% del valore contrattuale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto.

**Art. 27. Cessione del contratto e cessione del credito.**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti della Stazione Appaltante, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Appaltatore che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal Capitolato Speciale.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, dei contratti e della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili

all'Appaltatore cedente.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Art. 28. Modifiche e variazioni dell'Appaltatore.**

1. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Appaltatore.

2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Contratto.

3. A tal fine, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.

4. In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata

apposita comunicazione alla Stazione Appaltante, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

5. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

**Art. 29. PNRR-assolvimento obblighi introdotti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.**

1. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione

femminile.

2. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

3. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

4. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

5. Il rispetto dell'obbligo di assunzione di cui al comma 1 sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.

**Art. 30. Domicilio digitale e comunicazioni.**

1. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio digitale è: [protocollo.pec.padigitalespa@legalmail.it](mailto:protocollo.pec.padigitalespa@legalmail.it).

2. La Stazione Appaltante dichiara che il proprio domicilio digitale è:

[pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)

3. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti il presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovranno essere effettuate ai sopra evidenziati indirizzi PEC.

4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

**Art. 31. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati

trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

**4.** È fatto obbligo anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**5.** In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

**6.** Si ricorda che l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

**7.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e

subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), riportati nel bando e nel disciplinare di gara.

**8.** Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

**Art. 32. Trasparenza dei prezzi.**

**1.** L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun

titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

**2.** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 33. Incompatibilità.**

**1.** L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

**2.** Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **Art. 34. Titolarità dei dati.**

**1.** La titolarità di tutti i dati e le informazioni

gestite, trattate ed elaborate nell'esecuzione delle operazioni previste da presente contratto resta in capo alla Stazione Appaltante.

**2.** Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante, memorizzato nella base dati del servizio, secondo formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate e concordate con il RUP.

**3.** Il patrimonio informativo nella sua completa accezione dovrà essere sempre a disposizione per tutta la durata del contratto e essere corredato della descrizione esaustiva dei dati e metadati (a titolo esplicativo oltre al dump dei dati si dovrà includere lo schema relazionale, le viste, le descrizioni dei campi contenenti dati, le stored-procedure) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta formale.

**4.** Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà della Stazione Appaltante. Restano di proprietà della Stazione Appaltante i documenti elettronici versati in conservazione.

**Art. 35. Tutela e riservatezza dei dati.**

**1.** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i

dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Al termine del contratto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso dell'Appaltatore dovranno essere cancellati definitivamente.

3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**Art. 36. Nomina responsabile esterno al trattamento dei dati.**

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere l'incarico di

responsabile Esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 679/2016 e a fornire i nominativi dei propri incaricati alla gestione di detto adempimento, relativamente ai servizi richiesti nel presente contratto.

2. Tale incarico non potrà essere rifiutato.

3. L'Appaltatore dovrà presentare idonea attestazione che i propri autorizzati/incaricati al trattamento dei dati siano stati opportunamente istruiti, come previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 679/2016.

**Art. 37. Trattamento dati personali inerenti al contratto.**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto

dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

**Art. 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 39. Foro competente.**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

**Art. 40. Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, agli altri documenti di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

**Art. 41. Approvazione specifiche clausole.**

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

**Per il Comune di Rho**

**Emanuela Marcoccia**, firmato digitalmente.

**Per PA DIGITALE SPA**

**Renato TRAPATTONI**, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dott. **Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Dr. Matteo BOTTARI**, Segretario generale, firmato digitalmente.